

**0.3.1**

ORDINANZA

MUNICIPALE SULLE TASSE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE.

Il Municipio di Ascona

Richiamati:

- La Legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit) del 20 giugno 2014;
- L'Ordinanza federale sulla cittadinanza svizzera (OCit) del 17 giugno 2016;
- La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994;
- Il Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 13 dicembre 2017.

o r d i n a:

Art. 1 - Principio di base

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

Art. 2 - Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | |
|--|--------------|
| - pratica di naturalizzazione agevolata: | Fr. 400.-- |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria: | Fr. 1'000.-- |

Art. 3 - Riscossione

1. Le tasse di cui all'art. 2 vengono emesse dopo il preavviso municipale.
2. La tassa deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale per le pratiche ordinarie e prima dell'invio dell'incarto al Cantone per le pratiche agevolate.



Art. 4 - Ammontare delle tasse in caso di ritiro o annullamento della domanda

In caso di ritiro della domanda oppure di annullamento per motivi di legge vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

a. Pratica agevolata			
- ritiro o annullamento della domanda prima del preavviso municipale	Fr	200.--	
- ritiro della domanda dopo il preavviso municipale	Fr	300.--	
b. Pratica ordinaria			
- ritiro o annullamento della domanda prima del preavviso municipale	Fr	300.--	
- ritiro o annullamento della domanda dopo il preavviso municipale	Fr.	500.--	
- ritiro o annullamento della domanda dopo il rapporto commissionale	Fr.	600.--	
- ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio Comunale	Fr.	800.--	

Art. 5 - Entrata in vigore

L'Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2018.

Art. 6 – Norme transitorie

La presente ordinanza si applica alle domande depositate dopo il 01.01.2018. Per le domande presentate in precedenza e fino al 31.12.2017 viene applicata l'Ordinanza municipale del 21 febbraio 2006.

Art. 7 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio:



Adottata con risoluzione municipale 481 del 06.03.2018.

Pubblicata all'albo comunale dal 08.03.2018 al 23.04.2018, ritenute le ferie giudiziarie.